

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 774, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita, tra l'altro, in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;

VISTO, in particolare, il primo periodo della lettera d-*quinquies* del citato comma 449, secondo il quale il Fondo di solidarietà comunale è destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATO che il terzo periodo delle medesima lettera d-quinquies del menzionato comma 449 stabilisce che, per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, e che il contributo è ripartito, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di



esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali;

VISTO il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, concernente "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province" e in particolare l'articolo 5 relativo al procedimento di determinazione dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che gli esiti dell'istruttoria tecnica di cui terzo periodo della lettera d*quinquies* del richiamato comma 449 sono formalizzati nel documento recante "Determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido", approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 16 maggio 2023;

CONSIDERATO, altresì, che il quinto periodo della richiamata lettera d-quinquies prevede che con il medesimo decreto interministeriale sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati;

VISTA la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasfusa nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Anno 2023" approvata nella seduta della stessa Commissione del 16 maggio 2023;

VALUTATO che, ai sensi dell'ultimo periodo della lettera d-*quinquies* prefata, le somme che, a seguito dei predetti monitoraggi, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio stabiliti, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

PRESO ATTO che è in corso di perfezionamento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016, recante i criteri di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023;

RITENUTO necessario procedere all'adozione del decreto di cui al terzo periodo della precitata lettera d-quinquies al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna delle risorse destinate nel 2023 allo sviluppo dei servizi sociali e la concomitanza con le analoghe assegnazioni ai comuni delle Regioni a statuto ordinario;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2023;

DECRETA



il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 1

(Obiettivi di servizio e riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2023)

- 1. Per l'annualità 2023, il contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge n. 232 del 2016, pari a 52 milioni di euro, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna Anno 2023", approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 maggio 2023, che, unita al presente decreto con i rispettivi allegati, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed è attribuito:
 - a ciascun comune della Regione Siciliana negli importi indicati nella colonna A dell'allegato 1 "Comuni della Regione siciliana" alla predetta Nota metodologica, per un importo complessivo di euro 39.670.800;
 - a ciascun comune della Regione Sardegna negli importi indicati nella colonna A dell'allegato 2 "Comuni della Regione Sardegna" alla medesima Nota metodologica, per un importo complessivo di euro 12.329.200.
- 2. In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2023, come definito negli allegati 1 e 2 alla citata Nota metodologica.
- 3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi di cui al comma 2.

Articolo 2 (*Monitoraggio e rendicontazione*)

1. Tutti i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-quinquies sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale assegnato per l'anno 2023 attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2024, secondo le modalità e la procedura definite nella menzionata Nota metodologica, della "Scheda di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio" resa disponibile sul portale OpenCivitas di SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico.



2. La Scheda di monitoraggio e di rendicontazione di cui al precedente comma è sottoposta alla validazione del Consiglio comunale ed è allegata al rendiconto annuale dell'ente.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 7 luglio 2023

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Giorgetti IL MINISTRO DELL'INTERNO Piantedosi